

## RISPOSTA ALLA CONSULTAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA SULLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE IN ESECUZIONE ALLA LEGGE 24 MARZO 2015 N. 33

---

L'articolo 1 del D.L. n. 3/2015, convertito con legge n. 33/2015, ha introdotto una serie di modifiche al TUB in materia di banche popolari.

In particolare, viene modificato l'articolo 29 del TUB con le integrazioni che seguono: «2-bis. L'attivo della banca popolare non può superare 8 miliardi di euro. (...) 2-quater. La Banca d'Italia detta le disposizioni di attuazione del presente articolo».

Il 9 aprile u.s. La Banca d'Italia ha pubblicato le disposizioni di attuazione che, a seguito di un periodo di consultazione di 15 giorni, saranno incorporate nella Circolare 285/2013 "Disposizioni di vigilanza per le banche".

Al punto 1 della seconda sezione del documento ("Determinazione del valore dell'attivo"), le disposizioni attuative chiariscono che la scelta del legislatore di individuare nel valore dell'attivo la soglia per la trasformazione di una banca popolare in società per azioni *"ha anche il vantaggio di allineare i criteri di calcolo della soglia di 8 miliardi a quelli utilizzati nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico (MVU) per determinare la 'significatività' di una banca in base alle dimensioni"*.

Se, tuttavia, l'intenzione del legislatore è stata quella di allineare i criteri di calcolo dell'attivo con quelli individuati ai fini MVU, tale scelta viene sostanzialmente disattesa dalle disposizioni attuative, laddove si dispone che: *"Rispetto all'MVU, la definizione proposta aggiunge anche le garanzie e gli impegni: l'aggiunta di tali voci tiene conto del fatto che alcuni intermediari sviluppano più di altri l'attività di garanzia e altre forme tecniche "fuori bilancio"; l'integrazione ha anche la finalità di prevenire possibili arbitraggi normativi."*

L'integrazione determina un incremento del valore dell'attivo piuttosto rilevante che supera, mediamente, il 15% dell'aggregato, calcolato al netto dei conti fuori bilancio, rendendo più vicina la soglia della trasformazione per molte banche popolari.

Del tutto singolari, peraltro, appaiono le motivazioni addotte per giustificare l'integrazione che risiederebbero nella prevenzione di possibili arbitraggi normativi. Gli eventuali arbitraggi, infatti, dovrebbero essere censurati puntualmente dalle stesse autorità di vigilanza, rilevando i singoli comportamenti indebiti ed evitando in tal modo di penalizzare indiscriminatamente la generalità degli intermediari coinvolti.

In base alla definizione dell'Organismo Italiano di contabilità (OIC 22): "I conti d'ordine - o "fuori bilancio" - svolgono una funzione informativa su operazioni che,

pur non influenzando quantitativamente sul patrimonio o sul risultato economico dell'esercizio, possono influenzare tali grandezze in esercizi successivi. I conti d'ordine comprendono le garanzie, gli impegni, i beni di terzi presso la società e i beni della società presso terzi".

Si tratta di appostazioni contabili, dette anche "per memoria", che non registrano attività e passività o importi capaci di generare costi e ricavi, bensì registrano importi che derivano dall'assunzione di impegni di varia natura, suscettibili di dar luogo a penalizzazioni o vantaggi economici e/o patrimoniali.

L'articolo 2424 del codice civile elenca in dettaglio gli aggregati che compongono le attività e le passività dello Stato Patrimoniale. Per le attività si tratta di risorse di proprietà dell'azienda o di cui l'azienda ha comunque la titolarità al momento dell'evidenza contabile. Nello specifico si tratta di: crediti verso i soci, immobilizzazioni (materiali, immateriali, finanziarie), attività del circolante (rimanenze, crediti, disponibilità e altre attività finanziarie), ratei e risconti. In nessun caso le fattispecie che rientrano tra i conti d'ordine (garanzie rilasciate, impegni, beni di terzi, derivati, ecc.) possono essere ricomprese nelle categorie contabili elencate dall'articolo 2424 tra le attività dello Stato Patrimoniale.

Anche nella regolamentazione di settore - "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione", Circolare Banca d'Italia 262/2005 - si evidenzia che "le esposizioni 'fuori bilancio' includono le operazioni finanziarie diverse da quelle per cassa (garanzie rilasciate, impegni, derivati, ecc.) che comportano l'assunzione di un rischio creditizio, qualunque sia la finalità di tali operazioni (negoiazione, copertura, ecc.)".

La loro funzione, pertanto, è solo quella di segnalare e tenere a memoria la possibilità (il rischio) di un evento che potrebbe modificare la sfera economico-patrimoniale dell'azienda e certamente non è quella di registrare un valore dell'attivo. Si sottolinea, peraltro, che l'importo iscritto nei conti d'ordine può essere significativamente diverso dall'entità della perdita o del vantaggio economico e/o patrimoniale che si potrebbe verificare.

In considerazione delle valutazioni esposte, appare del tutto arbitrario far rientrare gli importi registrati nei conti fuori bilancio tra le attività patrimoniali e si richiede pertanto di correggere tale disposizione escludendo gli importi in parola dal calcolo per la determinazione del valore dell'attivo indicato nell'art. 1 della legge n. 33/2015.

ANGELO RUSSO  
STUDIO LEGALE D'AMICO FERRANTE LETTIERI

